



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

*Area 1 - Servizi affari generali, al
cittadino alla persona*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 1 - Servizi affari generali, al cittadino alla persona

N. 149 del 15/04/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PORTOFERRAIO ALLA COSIMO DE' MEDICI SRL

**IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 1^
Arch. Carlo Tamberi**

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 19/04/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PORTOFERRAIO ALLA COSIMO DE' MEDICI SRL

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 1^

Premesso che:

- il Comune di Portoferraio è proprietario degli impianti sportivi di seguito elencati:
 - a) Piscina posta all'interno dell'ex "Caserma Teseo Tesei";
 - b) Campi di calcetto e tennis posti all'interno dell'ex "Caserma Teseo Tesei";
 - c) Impianti sportivi di San Giovanni posti in località San Giovanni, comprendenti il campo coperto polivalente, gli impianti di atletica, il campo interno all'impianto di atletica, gli spogliatoi e le aree contigue agli impianti indicati;
 - d) Stadio Antonio Lupi posto in via del Carbuco;
 - e) Palestra Monica Cecchini posta in via Pilade Del Buono.

- il Comune di Portoferraio in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 marzo 2000, con atto ai rogiti del notaio David Morelli di Piombino, in data 28 aprile 2000, repertorio n. 45.380, registrato il 17/12/2000, ha costituito la Cosimo de' Medici S.r.l., una società finalizzata alla gestione di servizi pubblici comunali;

- la Società svolge esclusivamente l'attività di gestione di servizi pubblici locali affidati direttamente dal Socio Unico Comune di Portoferraio stante il rapporto "in house" attualmente vigore, in particolare: servizi di gestione degli impianti sportivi comunali come da contratto in data 10 agosto 2016, rep. n. 144;

Dato atto che:

- nonostante il periodo pandemico è necessario assicurare il servizio pubblico costituito dalla pratica sportiva ai cittadini ed alle associazioni sportive, nel rispetto delle norme di contrasto alla pandemia;
- si rende altresì necessario e indifferibile provvedere al servizio di custodia degli impianti sportivi;
- il contratto di servizio di tali impianti risulta ad oggi essere scaduto;

Risultando quindi necessario intervenire per assicurare la continuità del servizio, per permettere la fruibilità degli impianti sopra descritti;

VISTO l'art. 192 comma 1 D. Lgs 50/2016 e verificato che la società Cosimo De' Medici srl è iscritta attraverso l'ANAC nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTO l'art. 192 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i. (regime speciale degli affidamenti in house), chiarisce che le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

DATO ATTO che le suddette ragioni di mancato ricorso al mercato sono motivate come segue:

- economicità per l'effettuazione delle categorie di lavoro a costi inferiori ai precedenti incarichi;

- efficienza e qualità del servizio nel rispetto di un diretto riscontro e controllo con gli uffici comunali molto più rilevante;

- ottimale impiego delle risorse pubbliche per la custodia degli impianti sportivi facenti parte del patrimonio comunale utilizzando professionalità ed esperienza di gestione già acquisita e maturata nell'espletamento sia del servizio cui trattasi che di servizi analoghi (es. aree degli edifici culturali);

Ricordato che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), ha esteso a tutti i Comuni la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00 fermo restando l'obbligo di acquisto attraverso il MEPA o altri mercati elettronici (per servizi e forniture);

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56, ai sensi del quale per importi inferiori a € 40.000,00 è ammesso l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto, altresì, l'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 76 del 16/07/2020 il quale dispone che *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”

Valutato che, a favore dell'affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, all'importo ed alla peculiarità dell'esigenza rappresentata e che esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa e precisando che:

a) Il fine che si intende perseguire è affidare il servizio di custodia e guardiania degli impianti sportivi di proprietà comunale per permettere ai cittadini ed alle associazioni sportive la pratica di attività sportive e ludico-sportive;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento diretto del servizio di custodia e guardiania degli impianti sportivi comunali; la forma e le clausole essenziali sono:

- la durata del servizio per la durata di mesi n. 3;

- le modalità di svolgimento del servizio, come dettagliate nel capitolato tecnico prestazionale, allegato al presente atto;

- il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 1326 del C.C. previa determina dirigenziale di incarico, nonché ai sensi dell'art, 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il principio contabile n. 5.1 contenuto nell'Allegato 4.2. al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 testualmente recita: *“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”;*

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii il quale stabilisce: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere*

a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di snellire le procedure e rendere più celere l'azione amministrativa, procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre semplificata;

Rilevato che:

- l'ammontare complessivo dell'appalto, in via preventiva al netto dell'IVA, è stimato essere di € 12.500,00 e pertanto inferiore alla soglia oltre la quale si configura l'obbligo del possesso da parte della Stazione Appaltante della qualificazione ai sensi degli artt. 37 e 38, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto e normato dal comma 2 dell'art. 37 e relativa deroga indicata all'art. 216 c. 10 prevista all'art. 38 c. 8;
- visto ciò di cui al capoverso che precede, la procedura di aggiudicazione sarà svolta dal Comune di Portoferraio;

Considerato che la società partecipata in house Cosimo de' Medici S.r.l. Cosimo De' Medici srl con sede in Calata Mazzini, 37 – 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491, interpellata in merito, si è resa disponibile ad effettuare il servizio di custodia e guardiania degli impianti sportivi comunali per n. 3 mesi;

Visto l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 50/2016 relativo agli obblighi di utilizzo di strumenti telematici;

Ritenuto di avvalersi a tal fine del portale telematico START della Regione Toscana, in modo da soddisfare i requisiti che la normativa impone in merito all'utilizzo dei sistemi telematici di acquisto;

Richiesto attraverso il portale START un'offerta per l'affidamento di gestione degli impianti sportivi comunali per n. 3 mesi alla soc. partecipata in house Cosimo de' Medici S.r.l. con sede in Calata Mazzini, 37 – 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491;

Considerato che è pervenuta sul portale START la documentazione amministrativa richiesta e che tale documentazione risulta regolare;

Vista l'offerta, allegata al presente atto, presentata dalla sopra citata soc. Cosimo De' Medici con procedura n. 005670/2021 sul portale START per l'incarico di cui trattasi, la quale ha proposto un importo di € 11.900,00, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara dello 0,83333 oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di € 500,00 per un importo finale totale di € 12.400,00 (IVA esclusa);

Ritenuta tale offerta congrua e meritevole di approvazione;

Verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo 10601305 del Bilancio di Previsione 2021 in corso di formazione;

Verificato il rispetto dei limiti indicati nell'art.163 del D.Lgs.267/2000;

Dato atto che l'affidamento è esente dal pagamento del contributo all'ANAC, poiché di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva, allegato al presente atto

Visti, inoltre:

- il Decreto Sindacale n. 25153 del 09/11/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Dirigenza ad interim dell'Area 1 all'Arch. Carlo Tamberi;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;
- il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;

- la Delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2020, con la quale si è proceduto all'approvazione bilancio di previsione 2020 - 2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022;
- la Delibera di G.C. n. 67 del 23/04/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione contabile per l'esercizio finanziario 2020/2022”;
- il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministro dell'Interno il quale, a causa delle esigenze connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021 da parte degli enti locali;
- il Decreto 22 marzo 2021 del Ministero dell'Interno (Decreto Sostegni), che dispone il differimento del termine per la deliberazione di bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2021 e, pertanto, si configura la fattispecie di cui all'art.163, co.3 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e ss.mm. “esercizio provvisorio”;
- l'art. 27 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2015, in materia di “Assunzione degli atti d'impegno”;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, entrata in vigore il 7/09/2010;

Considerato che il comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*;

Visto, inoltre, il comma 5 del citato art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”*;

Considerato che l'importo per l'affidamento di cui trattasi è pari a € 15.128,00 (di cui € 12.400,00 come imponibile e € 2.728,00 come IVA), per cui è rispettata la quota dei dodicesimi indicata nell'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

1. di approvare l'offerta economica pervenuta a mezzo START con procedura n. 005670/2021 da parte della Cosimo De' Medici srl con sede in Calata Mazzini, 37 – 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491 per un importo complessivo di € 12.400,00 esclusa IVA al 22%;
2. di affidare tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla società partecipata in house Cosimo De' Medici srl con sede in Calata Mazzini, 37

– 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491 il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per un importo imponibile di € 12.400,00 esclusa IVA al 22% per la durata di n. 3 mesi a partire dall'esecutività del presente atto;

3. di impegnare, per le motivazioni descritte in premessa, per l'affidamento di cui trattasi l'importo complessivo di € 15.128,00 (comprensivo di IVA al 22%) sul capitolo 10601305 del bilancio 2021 in corso di formazione a favore della sopra citata Cosimo De' Medici srl con sede in Calata Mazzini, 37 – 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491;

4. di dare atto del rispetto dei limiti indicati nell'art.163 del D.Lgs.267/2000;

5. di stabilire ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

a) Il fine che si intende perseguire è affidare il servizio di custodia e guardiania degli impianti sportivi di proprietà comunale per permettere ai cittadini ed alle associazioni sportive la pratica di attività sportive e ludico-sportive;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento diretto del servizio di custodia e guardiania degli impianti sportivi comunali; la forma e le clausole essenziali sono:

- la durata del servizio per la durata di mesi n. 3;

- le modalità di svolgimento del servizio, come dettagliate nel capitolato tecnico prestazionale, allegato al presente atto;

- il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 1326 del C.C. previa determina dirigenziale di incarico, nonché ai sensi dell'art, 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. di dare atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, il quale risulta agli atti di questa Amministrazione e che non sono state comunicate variazioni in merito;

7. di dare atto che l'esigibilità del presente atto è relativa al 2021;

8. di approvare esplicitamente con il presente atto la medesima clausola contrattuale sottoscritta dalla parte proponente in modo tale che il contratto che verrà stipulato, ai sensi dell'art. 1326 del C.C., nel momento in cui il proponente riceverà l'accettazione da parte di questo Ente, contenga la clausola di cui all'art. 3 comma 8 della L. 136/2010, nonché dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

9. di dare atto che trattasi di determina a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

10. di aver accertato la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) della Legge n. 102/2009.

Determinazione N. 149 del 15/04/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PORTOFERRAIO ALLA COSIMO DE' MEDICI SRL

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 15/04/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carlo Tamberi

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio, li 19/04/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.999		06.01		10601305	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
82	N. 650	€ 15.128,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

COSIMO DE' MEDICI SRL

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PORTOFERRAIO ALLA COSIMO DE' MEDICI SRL

Arch. Carlo Tamberi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. **149** del **15/04/2021**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **19/04/2021** al n. **306** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **04/05/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, li 19/04/2021

IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi